



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 4802 del 14/11/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4440 del 14/11/2023

Direzione: VI Direzione Ambiente

Servizio: Tutela Aria e Acque

Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n° **47/2023** a favore della Ditta SYFAR s.r.l. ai sensi del D.P.R. n° 59/13 art. 3 comma 1, lett. c) per le emissioni in atmosfera e lett. e) per l'impatto acustico derivanti dall'attività di lavorazione del legno e sughero, con produzione di pannelli, svolta presso lo stabilimento sito in C.da Furiano del Comune di Acquadolci (ME).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;

VISTA la L. n° 241 del 07/08/1990;

VISTO il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;

VISTA la Circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;

VISTO il D.P.C.M. del 08.05.2015;

VISTA la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTO il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria, modificato D.A. n° 19/GAB del 11.03.2010;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 154/Gab del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;

VISTO il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017;

VISTO il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 13 del 02.04.2019;

VISTA la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", con particolare riferimento

	all'art. 29 in cui viene riportata l'inapplicabilità dell'istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;
VISTO	il Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio metropolitano n. 178 del 23/12/2020;
VISTO	il D.R.S. n° 93 del 20.02.2012 con il quale il Dipartimento Regionale dell'Ambiente ha rilasciato alla Ditta SYFAR s.r.l. l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., ancora in corso di validità;
VISTA	la richiesta di AUA inoltrata dalla Ditta SYFAR s.r.l. con nota protocollo n° 7520 del 06/06/2023 e successiva integrazione protocollo n° 9056 del 06.07.2023, assunte rispettivamente in pari data al Protocollo generale di questo Ente ai nn. 19163/23 e 23344/23, ai sensi del D.P.R. n° 59/13 art. 3 comma 1 lett. a) per gli scarichi di reflui industriali, lett. c) per la modifica delle emissioni in atmosfera con l'introduzione di tre nuovi punti e lett. e) per l'impatto acustico per l'attività di lavorazione del legno e sughero, con produzione di pannelli, svolta presso lo stabilimento sito in C.da Furiano del Comune di Acquedolci (ME);
VISTA	la nota del Servizio Tutela Aria e Acque di questa Direzione protocollo n° 25225/23 del 19.07.2023 con la quale si invita la Ditta, nelle more della definizione del procedimento, a seguire alcune prescrizioni a tutela dell'ambiente;
VISTO	il verbale n° 23cds del 07.09.2023 della Conferenza di Servizi convocata da questo Ufficio con nota protocollo n° 23818/23 del 10.07.2023, durante la quale si prende atto della volontà della Ditta di non attivare lo scarico dei reflui tecnologici prodotti dalla bollitura del sughero, che verranno smaltiti come rifiuto, mentre le acque meteoriche verranno utilizzate, previa depurazione, per l'abbattimento delle polveri diffuse e la bagnatura del sughero. Da ciò ne scaturisce la rinuncia al titolo a), concedendo 30 gg alla Ditta per inoltrare le integrazioni documentali richieste;
VISTA	la nota prot. n° 15955 del 03.10.2023, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 34844/23, con la quale il SUAP di Acquedolci (ME) trasmette l'aggiornamento documentale inoltrato dalla Ditta;
VISTO	il parere urbanistico, igienico – sanitario e acustico rilasciato dall'UTC di Acquedolci (ME) trasmesso con nota prot. n° 16585 del 12.10.2023, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 36425/23;
VISTO	il parere endoprocedimentale con prescrizioni ex art. 269 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., che prevede l'introduzione di tre nuovi punti di emissione procedendo all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera con un'istruttoria estesa all'intero stabilimento rilasciato dal Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio 1 trasmesso dal SUAP con nota protocollo n° 17731 del 03.11.2023, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 40207/23. Tale atto si allega al presente provvedimento e ne fa parte integrante (All. 1);
CONSIDERATO	che il presente atto sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
VISTA	l'insussistenza del conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", approvato con D.S. n. 114 del 01/06/2021, azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
VISTO	il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
VISTO	lo statuto dell'Ente;
PRESO ATTO	che la Città Metropolitana di Messina, subentrata alla Provincia Regionale di Messina, è l'Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione

VISTO Unica Ambientale (art. 2 comma 1 lett. b del DPR n° 59/13);
l'art. 28 c. 4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.

VISTA la L.R. n° 24 del 24.08.1993 e s.m.i. che disciplina la tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;

VISTO che la Ditta ha effettuato il pagamento della suddetta tassa in data 31.05.2023.

PROPONE

per quanto sopra in premessa di

ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale n° 47/2023** a favore della Ditta SYFAR s.r.l. ai sensi del D.P.R. n° 59/13 art. 3 comma 1, lett. c) per le emissioni in atmosfera e lett. e) per l'impatto acustico derivanti dall'attività di lavorazione del legno e sughero, con produzione di pannelli, svolta presso lo stabilimento sito in C.da Furiano del Comune di Acquadolci (ME).

Titolo abilitativo lett. a)

Art. 1) Preso atto che la Ditta ha rinunciato al titolo abilitativo, in quanto presso lo stabilimento non sono previsti scarichi, visti i contenuti della prima istanza, **si fa divieto** di destinare ai suoli agricoli per pratiche agronomiche e di scaricare su altro eventuale corpo recettore qualunque refluo industriale prodotto dalla lavorazione, anche se sottoposto a trattamento.

Titolo abilitativo lett. c)

Art. 2) La Ditta è autorizzata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06 alle emissioni in atmosfera nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti alle emissioni come di seguito riportato e indicato nell'All.1:

Punto di emissione	Descrizione	Limiti (espressi in mg/Nm ³ anidri)	Sistema abbattimento
E1	Trasporto pneumatico	Polveri: 20	Ciclone +filtro a tessuto
E2	Aspirazione generale	Polveri: 20	Ciclone +filtro a tessuto
E3	Trasporto pneumatico	Polveri: 20	Ciclone +filtro a tessuto
E4	Sezionatura pannelli	Polveri: 20	Ciclone +filtro a tessuto
E5	Caldaia a biomasse	Impianto in deroga ai sensi dell'art. 272, comma 1 – Allegato IV alla Parte V ,Parte I, lett. bb)	
E6	Taglio legno	Polveri: 20	Ciclone +filtro a tessuto
E7	Trasporto pneumatico	Polveri: 20	Ciclone +filtro a tessuto

Art. 3) Il Gestore, conformemente a quanto disposto dall'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n° 152/06, dovrà comunicare, con un preavviso di almeno **quindici giorni**, a questa Direzione, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio I, all'ARPA Sicilia e all'UTC del Comune, la messa in esercizio e, entro i successivi 30 giorni, la messa a regime. Raggiunta la messa a regime dello stesso, il Gestore dovrà, altresì, comunicare agli stessi Enti, con congruo anticipo, le date in cui verranno effettuate le **misure delle emissioni nell'arco di**

dieci giorni, per almeno due volte ed in giorni diversi, e trasmettere successivamente i risultati delle analisi entro **60 giorni** dalla data del secondo campionamento.

Art. 4) Il Gestore dovrà effettuare con cadenza **annuale**, la misurazione delle emissioni con l'impianto condotto a pieno regime, comunicando con almeno 15 giorni di anticipo, a questa Direzione, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio I e all'ARPA Sicilia la data in cui verranno svolte le prove, affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza, ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a trasmettere ai suddetti Enti, i certificati che dovranno essere redatti in conformità alle indicazioni riportate **nell'allegato 2** al presente provvedimento, anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n° 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. I certificati delle analisi dovranno essere trasmessi alle Autorità competenti entro **60 giorni** dalla data in cui sono stati effettuati i campionamenti.

Art. 5) Per i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni si dovrà fare riferimento alle norme tecniche CEN e, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste non fossero disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali vigenti. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà fare riferimento al valore medio di tre misurazioni consecutive e che siano rappresentative di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto, nel rispetto di quanto riportato dall'Allegato VI, parte V, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Art. 6) Il Gestore, oltre alle prescrizioni imposte nel parere endoprocedimentale del Dip. dell'Ambiente Regionale, dovrà:

1. identificare chiaramente tutti i camini con la denominazione riportata univocamente con scritta indelebile, indicando anche le dimensioni del condotto in corrispondenza del punto di prelievo;
2. dotare tutti i punti di emissione di idonei tronchetti di prelievo dimensionati e posizionati in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti;
3. rendere conformi i condotti, le sezioni e i siti di prelievo, le piattaforme di lavoro relativi all'esecuzione di misurazione delle emissioni periodiche, ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013 con accesso alle postazioni di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.);
4. osservare la normativa relativa ai requisiti tecnici e costruttivi dei camini (All. IX, parte II, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.);
5. adottare tutte le misure indispensabili al fine della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
6. riportare sui risultati analitici degli autocontrolli le indicazioni del metodo utilizzato e l'incertezza della misurazione derivante dal metodo di campionamento/analisi impiegato;
7. comunicare, entro le successive 24 ore agli Enti preposti al controllo, l'eventuale superamento dei limiti dell'inquinante imposto, accertato durante i campionamenti in regime di autocontrollo;
8. procedere, nel caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei limiti di emissione dell'inquinante, al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile ed informare tempestivamente gli Organi di controllo, così come previsto dall'art. 271, commi 14 e 20 ter del D.Lgs. n° 152/06. Dovrà essere annotato su apposito registro, secondo lo schema riportato in appendice 2 dell'All. VI alla Parte V del decreto sopra citato, il motivo dell'interruzione del funzionamento dell'impianto, nonché la data e l'ora dell'interruzione, del ripristino e la durata in ore della fermata. Detto registro dovrà essere tenuto a disposizione degli Organi di controllo;
9. comunicare agli Organi di controllo, come previsto al comma 8 dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06, qualsiasi modifica dell'impianto utilizzato nell'ambito dell'attività produttiva;
10. rispettare le prescrizioni e le direttive contenute nell'All. V alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06, adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine del contenimento delle emissioni diffuse e fuggitive in tutte le fasi del ciclo produttivo (polveri).

Per le ulteriori prescrizioni si rimanda a quanto riportato nell'All. 1.

Titolo abilitativo lett. e)

Art. 7) Il Gestore dovrà ottemperare ai criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

Ulteriori prescrizioni

Art. 8) Il Gestore è tenuto a trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, anche su supporto informatico, a questa Direzione, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio I e all'ARPA di Messina, un "**Rapporto Annuale**" che descriva l'esercizio dello stabilimento riferito all'anno solare precedente. I contenuti minimi del Rapporto dovranno essere:

1. nome dell'impianto con riferimento al Gestore ed alla società che controlla lo stesso;
2. dichiarazione di conformità all'Autorizzazione Unica Ambientale nella quale il Gestore indichi che l'esercizio dell'impianto, nel periodo di riferimento, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e delle condizioni stabilite dall'AUA. Il Gestore dovrà, inoltre, riportare il riassunto degli eventi incidentali che possano avere provocato impatti sull'ambiente e di cui ha già dato comunicazione alle Autorità competenti, corredato dall'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascun evento;
3. emissioni in atmosfera: date di effettuazione dell'autocontrollo e accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse, modalità e frequenza delle operazioni di manutenzione dei sistemi di abbattimento;
4. rifiuti: elenco codici CER e quantificazione dei rifiuti prodotti.

Il Rapporto potrà essere completato con tutte le informazioni che il Gestore vorrà aggiungere per rendere più chiara la valutazione dell'esercizio dello stabilimento.

Art. 9) Le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione possono essere modificate, prima della scadenza, in caso di condizioni di criticità ambientale e tenuto conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, in accordo a quanto disposto dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. n° 59/2013. In caso di modifica dell'attività, dell'impianto o della dotazione depurativa, il Gestore deve rispettare le norme e le prescrizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. sopracitato, dandone preventiva comunicazione a questa Direzione.

Art. 10) L'ARPA Sicilia eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n. 6.

Art. 11) Il Gestore dovrà trasmettere all'ARPA Sicilia, tramite PEC, tutta la documentazione a corredo dell'istanza AUA al fine di consentire il corretto svolgimento dell'attività di controllo.

Art. 12) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi del D. Lgs. n° 152/06 adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, oltre ai poteri di ordinanza, le sanzioni previste dalla vigente normativa di settore.

Art. 13) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 14) Il presente atto ha una durata di **quindici anni** dalla data di notifica del presente provvedimento. La domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della sua scadenza.

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ileana Padovano

Il Responsabile del Servizio
Dott. Cosimo Cammaroto

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge e ai Regolamenti attualmente vigenti;

VISTO il Decreto Sindacale n° 89 del 31.03.2023 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di reggenza temporanea della VI Direzione Ambiente.

DETERMINA

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale n° 47/2023** a favore della Ditta SYFAR s.r.l. ai sensi del D.P.R. n° 59/13 art. 3 comma 1, lett. c) per le emissioni in atmosfera e lett. e) per l'impatto acustico derivanti dall'attività di lavorazione del legno e sughero, con produzione di pannelli, svolta presso lo stabilimento sito in C.da Furiano del Comune di Acquedolci (ME).

APPROVARE tutte le prescrizioni contenute negli Articoli da 1 a 14 sopra riportati.

DISPORRE l'inoltro del presente documento al SUAP di Acquedolci (ME), per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, al Dipartimeto Regionale dell'Ambiente Serv. 1, all'ARPA Sicilia e all'Area Tecnica del Comune di Acquedolci (ME) dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, unitamente a tutta la documentazione presentata, presso lo stabilimento sito in C.da Furiano del Comune di Acquedolci (ME).

DARE ATTO

- che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva;
- che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;
- che la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta

RENDERE NOTO ai sensi della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio, Dott. Cosimo Cammaroto; recapito telefonico: 090/7761657; indirizzo email: c.cammaroto@cittametropolitana.me.it, protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì a venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30.

Messina, lì 14.11.2023

Il Dirigente Reggente
Dott. Ing. Giovanni Lentini



Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
tel. 091.7077247 - fax 091.7077877
pec dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it
Via Ugo La Malfa n. 169, 90146 Palermo

Prot. n. 76674 del 18/10/2023

OGGETTO: Ditta SYFAR S.r.l. - Attività di "Lavorazione del legno e del sughero con produzione di pannelli in sughero" – c.da Furiano, Comune di Acquedolci (ME) – Foglio 4, p.lla 565
Procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per modifica sostanziale
Parere endoprocedimentale per le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Trasmessa solo a mezzo PEC: protocollo@pec.prov.me.it; padovano@cittametropolitana.me.it; protocollo@pec.comunediacquedolci.it; syfar@cgn.legalmail.it; vincenzo.nicoli@pec.chimici.it

Alla Città Metropolitana di Messina
V Direzione Ambiente e Pianificazione
Servizio Tutela aria e acqua – Ufficio Rilascio A.U.A.

Al S.U.A.P. del Comune di Acquedolci

e, p.c.

Ditta SYFAR S.r.l.

- Visto** il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- Vista** la Circolare Ministeriale prot. n. 49801/GAB del 07/11/2013 recante "chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto 13 marzo 2013 del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59";
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 (Norme in materia ambientale) e ss.mm.ii. ed in particolare la parte V "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
- Visto** l'art. 40, comma 1, lettera d) della L.R. 27/86 che attribuisce ai Comuni le competenze per il rilascio delle autorizzazioni degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi che non recapitano in pubbliche fognature, previo parere della Commissione Provinciale per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro l'inquinamento competente per territorio;
- Visto** l'art.11, comma 110 della legge regionale 9 maggio 2012 n. 26 che ha soppresso le Commissioni Provinciali per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro l'inquinamento, disponendo che "[...] le relative funzioni sono svolte dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento regionale dell'Ambiente";
- Visto** il D.A. n. 175/GAB del 9 agosto 2007, che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nel territorio della Regione Siciliana;
- Visto** l'art. 2 del D.A. 176/GAB del 09/08/2007, come modificato dal D.A. 19/GAB del 11/03/2010, che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell'elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale, così come indicato all'art. 271, commi 3 e 4, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, per le polveri totali, fissa, sul territorio regionale, i seguenti valori limite massimi di emissione:
- a) per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale: polveri totali (PTS) 20 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);

b) *per le altre aree: polveri totali (PTS) 40 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);*

Visto il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 di “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18 luglio 2018 di approvazione del “Piano Regionale di tutela della qualità dell’aria in Sicilia” elaborato in conformità al D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2008/50/UE;

Visto il D.D.G. n. 563 del 15/06/2022, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” del D.R.A.;

Visto il Decreto del Presidente della Regione del 05 aprile 2022 n. 9 nella parte riguardante la “Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17/03/2016 n.3” (pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 – Parte Prima), con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell’Ambiente (D.R.A.) e sono state trasferite, con decorrenza dal 16/06/2022, le competenze in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, prima assegnate alle Strutture Territoriali dell’Ambiente, a questo Servizio;”

Vista l’istanza di A.U.A., depositata dalla ditta SYFAR S.r.l. presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Acquedolci, inoltrata dallo stesso con nota prot. n. 14633 del 07/09/2023 e acquisita in pari data al protocollo n. 63395 di questo Dipartimento, avente ad oggetto la richiesta per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale per l’attività di **“Lavorazione del legno e del sughero con produzione di pannelli in sughero”**, comprendente i seguenti titoli abilitativi:

- a) autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
- b) autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152;

Vista la nota prot. 23818/23 del 10/07/2023 (prot. DRA n. 56182 del 21/07/2023) con la quale la Città Metropolitana di Messina ha indetto la Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art.14 e succ. L.241/90 s.m.i., come previsto dall’art.4 c.6 D.P.R.59/2013;

Preso atto che, nell’ambito della CdS – riunione del 07/09/2023 (Verbale n. 23 del 07/09/2023 trasmesso dalla Città Metropolitana di Messina con nota n. 31632/23 del 12/09/2023 – prot. DRA n. 67291 del 12/09/2023) – la ditta ha riferito *“che gli unici scarichi dei reflui industriali che la stessa intendeva produrre sarebbero stati reflui tecnologici prodotti dalla bollitura del sughero per la produzione dei tappi”* e che *“al momento, è intenzione dell’azienda di non attivare tale scarico, in quanto il refluo verrà smaltito come rifiuto. Per quanto riguarda le acque meteoriche, le stesse verranno raccolte e riutilizzate, dopo opportuna depurazione, per l’abbattimento delle polveri diffuse e la bagnatura del sughero posto a dimora nel piazzale”*;

Vista l’istanza di A.U.A. aggiornata, depositata dalla ditta SYFAR S.r.l. presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Acquedolci – c.da Furiano, inoltrata dallo stesso con nota prot. n. 15955 del 03/10/2023 e acquisita in pari data al protocollo n. 72579 di questo Dipartimento, avente ad oggetto la richiesta per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale per l’attività di **“Lavorazione del legno e del sughero con produzione di pannelli in sughero”**, comprendente il seguente titolo abilitativo:

- a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152;

Preso atto della dichiarazione resa dal tecnico incaricato, trasmessa in allegato all’istanza di A.U.A. aggiornata, con la quale è attestato che presso lo stabilimento non sarà attivato alcuno scarico in quanto:

- i reflui industriali prodotti dalla bollitura del sughero per la produzione dei tappi saranno gestiti come rifiuto e allontanati a mezzo ditta autorizzata con FIR per lo smaltimento come rifiuto;
- le acque meteoriche, dopo idoneo trattamento, saranno riutilizzate per l’abbattimento delle polveri diffuse che si possono originare dallo stoccaggio e dalla movimentazione del sughero nei piazzali;

Preso atto che la ditta SYFAR Srl, con, sede legale e stabilimento nel Comune di Acquedolci (ME) C.da Furiano è già autorizzata, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., alle emissioni in atmosfera derivanti dall’attività di lavorazione e trasformazione del sughero con D.R.S. n. 93 del 20/02/2012;

Preso atto che, secondo quanto dichiarato dalla ditta nell’istanza di A.U.A. – Scheda C, la modifica sostanziale per la quale è in corso il procedimento per il rilascio dell’AUA prevede l’introduzione di 3 nuovi punti di emissione convogliata, di seguito riportati:

- 1) **E5** – emissioni provenienti dalla caldaia a biomasse, alimentata a polverino di sughero, di potenza inferiore ad 1 MW;
- 2) **E6** – emissioni provenienti dal taglio del legno vergine per la produzione di bricchetti o legna da ardere pronta al consumo;
- 3) **E7** – emissioni provenienti dal trasporto pneumatico del polverino (materiale pezzature fine) al silos di stoccaggio da 100 mc;

Considerato che la caldaia a biomasse, alimentata a polverino di sughero, di potenza inferiore ad 1 MW, non è soggetta ad autorizzazione in quanto compresa tra gli impianti ed attività in deroga di cui all’art. 272, comma 1 –

Allegato IV alla parte quinta, parte I, lettera bb) “*impianti di combustione (...) di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto (...)*”;

Preso atto che, secondo quanto dichiarato dalla ditta nella documentazione allegata all'istanza di A.U.A., ai due nuovi punti di emissione saranno installati impianti di abbattimento del tipo “*ciclone + filtro a tessuto*”;

Ritenuto di poter procedere alla formulazione del parere endoprocedimentale, nel contesto del provvedimento di rilascio dell'autorizzazione unica ambientale ex D.P.R. 59/2013 per le modifiche sostanziali dell'impianto per la sola autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006, provvedendo, in conformità a quanto previsto dall'art. 269, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera con un'istruttoria estesa all'intero stabilimento;

Tenuto conto che con D.R.S. n. 93 del 20/02/2012, a seguito di istruttoria, è stato imposto quale limite all'emissione delle polveri ai punti di emissione E1, E2 ed E3 il valore di 20 mg/Nm³;

Ritenuto di dovere confermare tale valore limite alle emissioni delle polveri, estendendolo anche ai nuovi punti di emissione;

Preso atto che il gestore ha dichiarato che gli interventi in progetto non sono sottoposti alle procedure di VIA di cui al TUA;

Ritenuto di considerare il presente parere suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

Fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

Questo Ufficio, per quanto sopra visto, ritenuto e considerato, nell'ambito del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per modifica sostanziale alla ditta **SYFAR S.r.l. - Lavorazione del legno e del sughero con produzione di pannelli in sughero** – c.da Furiano, Comune di Acquedolci (ME) – Foglio 4, p.lla 565, esprime, per quanto di propria competenza **parere favorevole all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269, comma 8 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.** nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti di emissione di seguito riportati:

Limiti di emissione

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nm ³ /h)	Inquinante	V.L.E. (mg/Nm ³)	Sistema abbattimento	Frequenza Autocontrollo
E1	Trasporto pneumatico	1.800	Polveri	20	Ciclone + filtri a tessuto	Annuale
E2	Aspirazione generale	3.100	Polveri	20	Ciclone + filtri a tessuto	Annuale
E3	Trasporto pneumatico	1.100	Polveri	20	Ciclone + filtri a tessuto	Annuale
E4	Sezionatura pannelli	2.100	Polveri	20	Ciclone + filtri a tessuto	Annuale
E5	Caldaia a biomasse	<i>Impianto in deroga ai sensi dell'art. 272, comma 1 – Allegato IV alla Parte V, Parte I, lettera bb)</i>				
E6	Taglio legno	3.000	Polveri	20	Ciclone + filtri a tessuto	Annuale
E7	Trasporto pneumatico	5.400	Polveri	20	Ciclone + filtri a tessuto	Annuale

Prescrizioni

Emissioni convogliate

1. I Valori Limite di Emissione (V.L.E.), espressi come concentrazione, sono stabiliti con riferimento ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avvio e arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avvio, manutenzione e fermata degli impianti.
2. Il gestore dovrà comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, all'Autorità Competente (Servizio 1 di questo Dipartimento) e agli organi di Controllo e Vigilanza (ARPA Sicilia e Città Metropolitana di Messina), la data di messa in esercizio degli impianti. Il termine per la messa a regime dell'impianto è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di inizio della messa in esercizio. Il Gestore, nel periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, dovrà effettuare, in giorni diversi, n. 2 misure rappresentative delle emissioni convogliate nel punto di emissione, inviando agli organi di controllo, entro 30 giorni dalla data del secondo campionamento, i dati relativi alle emissioni convogliate del punto di emissione.
3. Ciascun punto di emissione dovrà essere identificato univocamente con scritta indelebile e ben visibile, rispettando le sigle indicate in autorizzazione. Il gestore dello stabilimento si farà carico di attrezzare, rendere accessibili in sicurezza (ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.) e campionabili i punti di emissione oggetto della presente autorizzazione, nonché di installare i tronchetti di misura e campionamento in condizioni che

garantiscono il rispetto delle norme tecniche vigenti (UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911:2013, UNI EN 13284-1:2017).

4. Le emissioni di sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (H340, H350, H350i, H360D o H360F) e quelle delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., dovranno essere limitate nella maggiore misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio.
5. Ai sensi dell'art. 271, commi 14 e 20-ter, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in caso di anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il gestore dovrà:
 - procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;
 - ridurre o sospendere le lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto;
 - comunicare entro le otto ore successive all'Autorità Competente/Servizio 1 di questo Dipartimento ed agli organi di Controllo e Vigilanza (rispettivamente ARPA Sicilia e Città Metropolitana di Messina) le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.
6. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, anomalie, guasti, ecc.) dovrà essere annotata su un apposito registro. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato in appendice 2 all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). Il registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi di Controllo e Vigilanza. Le operazioni di manutenzione e gestione dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti, da annotare su apposito registro, dovranno essere effettuate con frequenza e modalità tali da garantire la corretta efficienza degli impianti.

Emissioni diffuse

7. Eventuali emissioni diffuse tecnicamente convogliabili, compatibilmente con il ciclo produttivo, dovranno essere convogliate sulla base delle migliori tecniche disponibili ad idoneo sistema di abbattimento.

Monitoraggi e controlli

8. Il Gestore dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, alla Città Metropolitana di Messina, ad ARPA Sicilia, e a questo Servizio 1 – DRA, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia ed efficienza.
9. Il Gestore dovrà effettuare l'autocontrollo delle emissioni convogliate, con la periodicità prevista nella superiore tabella e nel rispetto dei criteri di cui all'Allegato VI, parte Quinta, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. I metodi di campionamento e analisi delle emissioni dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche CEN come recepite dalle norme UNI-EN o, ove queste non siano disponibili, dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche ISO oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, dovranno essere quelli di cui alle pertinenti ed aggiornate norme tecniche nazionali o internazionali.
10. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà fare riferimento al valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna, rappresentative del periodo di un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.
11. Il Gestore dovrà comunicare la data prevista per il monitoraggio periodico con almeno 15 giorni di anticipo alla Città Metropolitana di Messina, ad ARPA Sicilia, ed a questo Servizio 1/DRA.
12. I dati relativi al monitoraggio dovranno essere riportati dal Gestore su appositi registri ai quali dovranno essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato in appendice 1 all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).
13. Le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, anche a mezzo elettronico, alla Città Metropolitana di Messina, ad ARPA Sicilia, ed a questo Servizio 1/DRA entro 60 giorni dalla data del campionamento.
14. Nel caso in cui il gestore, nei controlli di propria competenza, accerti che i valori misurati siano superiori ai valori limite prescritti, dovrà comunicarli agli Enti competenti per il controllo ed a questo Servizio 1/DRA entro le successive 24 ore.
15. Gli Organi di Controllo e Vigilanza effettueranno presso lo stabilimento tutte le ispezioni che ritengano necessarie per accertare il rispetto delle superiori prescrizioni e delle pertinenti norme del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Nel corso dell'ispezione il Gestore fornirà agli Organi di Controllo e Vigilanza la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento, analisi e raccolta di dati e informazioni, assicurando, in tutti i casi, l'accesso in condizioni di sicurezza (nel rispetto delle norme previste in materia di prevenzione dagli infortuni sul lavoro) ai punti di prelievo, per lo svolgimento di tutte le verifiche ritenute necessarie da parte degli Organi di Controllo e Vigilanza. Il Gestore dovrà presentare agli Organi di

Controllo e Vigilanza copia degli elaborati progettuali prodotti per il rilascio del presente parere, ai fini del corretto svolgimento delle attività di controllo.

Fermo restando le prescrizioni di cui sopra, la gestione dello stabilimento deve essere effettuata in conformità a quanto previsto negli elaborati progettuali, alle pertinenti norme del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed alle altre norme vigenti di settore e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute e per la sicurezza dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente.

In caso di modifica della attività o dell'impianto il Gestore dovrà procedere in conformità all'art 6 del D.P.R. 59/13.

È fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.

Il presente parere con le prescrizioni riportate viene rilasciato esclusivamente per gli aspetti di competenza e solo in riferimento agli elaborati presentati presso questo Ufficio. Il mancato rispetto dei limiti e delle prescrizioni riportate ne annulla l'efficacia. Sono fatti salvi, pareri, nulla osta, atti autorizzativi di altri soggetti competenti.

Il Funzionario Direttivo
Felicia Macaluso



Documento firmato
da:
FELICIA MACALUSO
17.10.2023 10:52:15
UTC

Il Dirigente Responsabile del Servizio 1
Antonio Patella

**Antonio
Patella**

Firmato digitalmente
da Antonio Patella
Data: 2023.10.18
12:55:29 +02'00'

Contenuti minimi del certificato di analisi

1. ragione sociale della ditta;
2. luogo e indirizzo della sede e dello stabilimento;
3. esatta identificazione del punto di emissione controllato (*referirsi, ove indicato, esclusivamente alla denominazione riportata nel Decreto di Autorizzazione*);
4. tipo di impianto;
5. frequenza di emissione (*nelle 24 ore*);
6. durata di emissione (*h/g*);
7. descrizione della sorgente di emissione, fase di processo e sue caratteristiche con i seguenti parametri essenziali:
 - a) altezza del camino da quota terra (*altezza geometrica espressa in m*);
 - b) altezza del punto di prelievo (*m*);
 - c) sezione del camino al punto di prelievo (m^2), sua forma geometrica e dimensioni;
 - d) descrizione dell'eventuale impianto di abbattimento;
 - e) direzione del flusso al punto di campionamento;
 - f) temperatura ($^{\circ}C$) e pressione (*se possibile in KPa*) al punto di prelievo;
 - g) densità effettiva (*di norma in g/l oppure Kg/m^3*);
 - h) umidità (H_2O Kg/Nm^3) o frazione molare;
 - i) velocità (m/s);
 - j) portata effettiva (m^3/h);
 - k) portata normalizzata umida (Nm^3/h) (*condizioni di normalizzazione $0^{\circ}C$, 101,3 KPa*);
 - l) portata normalizzata secca (Nm^3/h) (*condizioni di normalizzazione $0^{\circ}C$, 101,3 KPa*);
 - m) portata normalizzata secca corretta per l' O_2 di riferimento se previsto (Nm^3/h rif. % O_2) (*condizioni di normalizzazione $0^{\circ}C$, 101,3 KPa*);
8. data delle operazioni di rilevazione (*giorno, mese ed anno*);
9. periodo di riferimento (*anno 20xx, I o II semestre dell'anno 20xx*);
10. periodo di osservazione (*ora di inizio e ora di fine*);
11. durata del campionamento per ogni singolo parametro da valutare (*ora di inizio e ora di fine*);

12. condizioni di marcia dell'impianto con le materie prime utilizzate nonché il carico dell'impianto al quale la caratterizzazione viene eseguita espressa in percentuale (%). Per carico di impianto si intende la percentuale di produzione in cui l'impianto marcia rispetto alla sua potenzialità (*manuale UNICHIM n. 151, edizione 1988*).

Per potenzialità di impianto si intende la quantità massima di prodotto che si può ottenere nelle condizioni di esercizio spinte al massimo (*manuale UNICHIM n. 151, edizione 1988*). Il parametro risulta indispensabile alla luce di quanto previsto dal D.M. 12 luglio 1990, punto 5, allegato 4, che stabilisce che alle misure di emissione effettuate sia con metodi discontinui che con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle grandezze più significative dell'impianto, atte a caratterizzare lo stato di funzionamento, ai fini di una corretta interpretazione dei dati (*ad esempio produzione di vapore, carico di impianto, assorbimento elettrico dei filtri di captazione, ecc.*) oltre che essere previsto espressamente nella presentazione dei risultati (*manuale UNICHIM n. 158, edizione 1998*);

13. metodica di campionamento (*riferimento al metodo ufficiale*);

14. metodica di analisi (*riferimento al metodo ufficiale*);

15. risultato analitico che deve espressamente riportare:

- il nome del parametro determinato e relativa unità di misura;
- la concentrazione dell'inquinante alle condizioni di esercizio e concentrazione dell'inquinante corretto all'O₂ di riferimento;
- il valore del flusso di massa (Kg/h);

16. osservazioni (*al fine di commentare le eventuali particolarità rilevate nel corso delle prove*);

17. valutazione finale sulle emissioni oggetto del controllo.